

Addì, 15 marzo 1963, presso gli uffici dell'Associazione Imprenditori Abbigliamento e Categorie Affini, con sede in Carpi, Via G. Rovighi n. 41,

f r a

la F.I.L.A. (C.G.I.L.) della provincia di Modena, rappresentata dai Signori: FERRARESI Ivo e PARACCHI Ennio;

la F.U.I.L.A. (C.I.S.L.) della provincia di Modena, rappresentata dai Signori: ARTIOLI Romano, PIZZIRANI Marino e CAVAZZUTI Gianna;

il Sig. FONTANESI Alfio in rappresentanza dell'Associazione Imprenditori Abbigliamento, in ordine alle richieste avanzate dagli stessi sindacati, rispettivamente con lettere n. 466/2-b dell'8/1/63 e n. 2789/63 dell'11/1/63

si conviene quanto segue :

- 1°) Le aziende rappresentate dalla predetta associazione nella provincia di Modena, si impegnano a corrispondere a tutti i dipendenti un premio di £. 20 orarie, da calcolarsi sugli attuali minimi tabellari nazionali e utili agli effetti di tutti gli istanti contrattuali.
- 2°) Tale premio sarà aumentato di £. 5 orarie a partire dall'1/11/1963; la nuova aliquota di aumento verrà assorbita da eventuali premi di produzione collegati con il rendimento.
- 3°) L'orario settimanale di lavoro viene ridotto per tutti i dipendenti a 45 ore, con relativo riproporzionamento retributivo forfettario, calcolato e concordato mediamente in £. 5 orarie, da aggiungersi agli attuali minimi tabellari nazionali.
- 4°) La maggiorazione contrattuale per lavoro straordinario sarà applicata a partire dalla 46^a ora.
- 5°) Tutti i dipendenti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'azienda riceveranno il rimborso mensile "a piè di lista" delle spese di viaggio sostenute per recarsi al lavoro, a mezzo dei normali servizi pubblici di trasporto (Ferrovia o Autolinee).
- 6°) I dipendenti addetti a macchine rettilinee, attualmente classificati nella prima categoria B), avranno il trattamento retributivo e contrattuale della prima categoria A).
- 7°) Le parti si impegnano a nominare una commissione paritetica tecnica entro il 1°/11/1963, con il compito di stabilire i criteri per la definizione di un premio aziendale legato al rendimento del lavoro in tutte quelle aziende ove esisteranno le condizioni preventivamente concordate.
- 8°) Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (F.I.L.A. e F.U.I.L.A.) si impegnano a non ripetere a livello aziendale o a livello interaziendale, qualsiasi altra rivendicazione di qualsivoglia natura, fino al 31/5/1964.

Eventuali integrativi nazionali al vigente C.C.N.L. assorbiranno le concessioni fatte dai datori di lavoro ai dipendenti con il presente accordo, ferme restando, in ogni caso, eventuali condizioni di miglior favore.

Il presente accordo ha decorrenza da oggi 15 Marzo 1963.

- 9°) Le parti richiamano l'impegno assunto il 6/2/ u.s. e chiariscono quanto segue:

l'aumento di £. 12,50 previsto dal precedente integrativo stipulato il 29/4/61 e che viene assorbito dal presente accordo, sarà corrisposto a tutte le maestranze fino al 14/3/1963, entro il periodo di paga in corso.